



Attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

A.G. 10

17 aprile 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	10	
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione	
Norma di riferimento:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente :	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24, del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (L n. 163 del 2017), articolo 1 – è volta ad attuare la direttiva UE 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	2018	A decorrere dal 2019
Art. 7 schema di decreto legislativo	1.000.000	1.000.000
Art. 8 schema di decreto legislativo	4.000.000	2.000.000
Totale	5.000.000	3.000.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-22: il provvedimento in esame definisce gli obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche, degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali per la sicurezza delle proprie reti e dei sistemi	La relazione tecnica afferma, con riferimento all' articolo 7 , che le autorità competenti NIS di settore e il punto di contatto unico utilizzeranno, per le attività di ispezione, accertamento e irrogazione delle sanzioni, oltre alle capacità

informatici e per la notifica degli incidenti con impatto rilevante sulla continuità dei servizi.

In particolare, vengono individuate le amministrazioni pubbliche designate quali autorità competenti ai sensi della direttiva (autorità NIS - *Network and Information Security*), autorità competenti per settore, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, responsabili dell'attuazione del decreto in esame con riguardo ai singoli settori e servizi. Le autorità designate sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente. Inoltre, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri è designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri. Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni pari a 1 mln a decorrere dal 2018 si provvede ai sensi del successivo articolo 22 (articolo 7).

Si prevede, inoltre, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) italiano (gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente). Il CSIRT si avvale di un contingente massimo di 30 unità di personale, di cui quindici scelti tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche posti in posizione di comando o fuori ruolo e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1,3 milioni a decorrere dal 2018. Il CSIRT dispone, inoltre, di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale. Per le spese di funzionamento del CSIRT è autorizzata la spesa di 2,7 milioni per l'anno 2018, di cui 2 milioni per spese di investimento, e 0,7 milioni a decorrere dal 2019 (articolo 8).

Viene istituito altresì un Comitato tecnico di raccordo, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese (articolo 9).

Si stabilisce che il punto di contatto unico partecipi alle attività del gruppo di cooperazione composto dai rappresentanti degli stati membri,

tecnico-organizzative già esistenti, ulteriori risorse finanziarie per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati. Viene, pertanto, dettagliato l'impegno finanziario per le attività svolte in qualità di autorità NIS di settore dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente tra le quali rientrano anche le attività ispettive e sanzionatorie. In particolare, per ognuno dei Ministeri citati, ad eccezione del MEF, viene indicato un onere complessivo di 150.000 euro annui a decorrere dal 2018. L'onere è relativo alle attività di acquisto di beni e servizi, tra i quali strumentazione informatica utile per l'implementazione (per 100.000 euro annui), di ispezione/analisi in loco delle infrastrutture informatiche (per 30.000 euro annui), di formazione/aggiornamento del personale addetto al servizio (per 20.000 euro annui). Pertanto l'onere complessivo relativo ai quattro Ministeri indicati è di 600.000 euro annui dal 2018.

Con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello svolgimento dell'attività di controllo dei fornitori dei servizi digitali, la RT stima un onere complessivo pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2018.

Infine, per quanto riguarda le attività svolte dal Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS), quale punto unico di contatto, la RT stima un maggior impegno finanziario pari a 100.000 euro dal 2018 dovuto all'acquisizione di attività professionali per lo sviluppo specialistico e la gestione della piattaforma informatica e all'acquisto di beni e servizi, tra i quali strumentazione informatica hardware e software. L'onere complessivo dell'articolo in esame risulta pertanto pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

Con riferimento all'articolo 8, la RT afferma che l'onere complessivo delle disposizioni ivi contenute è di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni a decorrere dal 2019.

Con particolare riferimento alle spese di investimento per l'istituzione del CSIRT italiano, la RT afferma che le stesse saranno pari a 2 mln complessivi per il solo anno 2018 e saranno dovute alle seguenti voci di spesa: costi di attrezzaggio di idonei locali, fra cui devono essere compresi una sala operativa adeguatamente attrezzata, un locale tecnico (sala server, sala apparati), almeno una sala riunioni isolata ed un laboratorio per acquisizioni ed analisi forensi; per quanto

della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (articolo 10).

Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. A tale fine il CSIRT italiano provvede ad uno scambio di informazioni nonché a fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell'assistenza reciproca volontaria (articolo 11).

Viene previsto l'obbligo per gli operatori di servizi essenziali, identificati sulla base della procedura prevista dal decreto in esame, di adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni. Nell'adozione di tali misure, gli operatori dei servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione e dalle autorità competenti NIS. Dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori dei servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci (articolo 12).

Vengono stabiliti gli obblighi a carico dei fornitori di servizi digitali (mercato online, motori di ricerca online e servizi di *cloud computing*) in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi e di notifica degli incidenti (articolo 14).

Le autorità competenti NIS svolgono le attività di ispezione e verifica necessarie per le misure in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dei fornitori dei servizi digitali (articolo 19). Le medesime autorità sono altresì competenti per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative del decreto in esame (articolo 20). Vengono, quindi, stabilite le sanzioni amministrative in caso di violazione delle misure previste nel decreto in esame (articolo 21).

Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a euro 5 mln per l'anno 2018 e 3 mln annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Dall'attuazione del decreto in esame, ad esclusione degli articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con le

riguarda la dotazione hardware è necessario acquisire nuove capacità di calcolo e memorizzazione (*cloud privato, network storage* di adeguata capacità), predisporre il potenziamento degli strumenti realizzati e in corso di realizzazione, nonché prevedere la dotazione di dispositivi di acquisizione ed analisi di dati/immagini da hard disk e reti per il supporto alle attività di analisi forense; per quanto riguarda la dotazione di software, deve essere ricompreso anche il potenziamento delle licenze attuali (sistemi operativi server e workstation, strumenti di office automation, software specifici).

Con riferimento all'articolo 9 e all'istituzione di un Comitato tecnico di raccordo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la RT afferma che la stessa non comporta oneri per le amministrazioni interessate, in quanto non sono previsti compensi, gettoni o rimborsi spese.

Con riferimento agli obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti imposti agli operatori per i servizi essenziali, previsti dall'articolo 12, la RT afferma che va considerato che è la stessa direttiva che fa obbligo agli operatori di servizi essenziali ed ai fornitori di servizi digitali di garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui fanno uso. Si tratta, in particolare, di reti e sistemi informativi privati gestiti dal rispettivo personale interno oppure la cui sicurezza sia stata esternalizzata. Nel contesto della direttiva sopra illustrato, oltre che per evitare di imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali, gli obblighi di sicurezza, anche grazie all'azione di vigilanza delle autorità NIS di settore nei rispettivi ambiti di competenza, saranno proporzionati al rischio corso dalla rete e dal sistema informativo di cui si tratta. La RT afferma, inoltre, che per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competenti NIS per i settori bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, assistenza sanitaria, fornitura e distribuzione di acqua potabile, gli stessi svolgono i compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 21 e alle sanzioni ivi previste, la RT afferma che le stesse sono di

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 22).

nuova istituzione e che i proventi derivanti dalla loro irrogazione verranno destinati all'Erario secondo la disciplina generale prevista in materia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame definiscono funzioni e obblighi a carico di diverse amministrazioni pubbliche e degli operatori dei servizi essenziali finanziati all'interno di limiti massimi di spesa. In particolare, con riferimento all'individuazione delle autorità competenti (NIS), alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e tenuto conto che le relative attività sono finanziate entro limiti massimi di spesa, non si hanno osservazioni da formulare. In merito all'istituzione del CSIRT italiano, di cui all'articolo 8, si evidenzia che, anche in tal caso, gli oneri connessi alla sua istituzione e al suo funzionamento nonché all'assunzione di personale sono formulati come limiti massimi. Tuttavia, con riferimento alle spese del CSIRT italiano relative all'assunzione di quindici unità di personale, si fa presente che le stesse sono disposte in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1,3 milioni a decorrere dal 2018. In proposito, andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione di tale onere, tenendo conto, così come previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), del quadro analitico di proiezioni finanziarie, di carattere pluriennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito al possibile profilo di onerosità relativo al trattamento accessorio di cui godrà il personale posto in posizione di comando o fuori ruolo.

Appare, inoltre, necessario acquisire elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa che concorrono a determinare i complessivi oneri di funzionamento del CSIRT italiano (pari a 0,7 milioni a decorrere dal 2018). In particolare, andrebbe confermato che fra le stesse siano considerate anche quelle relative all'obbligo per il CSIRT italiano, previsto dall'articolo 11, di fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell'assistenza reciproca volontaria.

Infine, con riferimento agli obblighi a carico degli operatori dei servizi essenziali previsti dall'articolo 12, al fine di valutare l'asserita neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero forniti i dati e gli elementi informativi relativi alle attività da porre in essere e ai relativi costi nonché alle risorse già disponibili per far fronte agli stessi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 22, comma 1, stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si segnala che, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta confermata la sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2018.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 7

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 3

Camera

Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

VQAG010